



PISA – PONTEDERA

Via Cisanello, 145, 56124 Pisa

Via Sacco e Vanzetti, N. 4/6, 56025 Pontedera

mail: pisa@uilscuola.it; pisa@pec.uilscuola.it

[cell. 348 7271744 – 338 2025159](tel:3487271744)

Ferie dei docenti durante le lezioni: il Dirigente non può negarle

Una recente pronuncia del Giudice del lavoro di Vicenza (sentenza n. 188/2026 richiamata dal [Sole24Ore](#)) interviene sul perimetro dei diritti dei docenti in materia di ferie, chiarendo i limiti dell'azione discrezionale dei dirigenti scolastici. La decisione nasce da un contenzioso promosso da un'insegnante di ruolo, alla quale erano stati negati tre giorni di ferie richiesti per esigenze familiari e successivamente trasformati d'ufficio in congedo parentale.

Il caso e le motivazioni dell'amministrazione

Secondo quanto ricostruito in sede giudiziaria, il diniego opposto dall'istituzione scolastica si fondava su esigenze organizzative: in particolare, la necessità di garantire la sostituzione della docente senza determinare costi aggiuntivi per l'amministrazione. Una motivazione che richiama prassi diffuse nella gestione del personale, soprattutto nei periodi di attività didattica.

Il quadro normativo: ferie ordinarie e disciplina speciale

Il Tribunale ha distinto tra la disciplina ordinaria delle ferie e una previsione specifica che riguarda il personale docente. Quest'ultima consente di fruire fino a sei giorni di ferie anche durante il periodo delle lezioni, purché giustificati da motivi personali o familiari documentati.

In questo ambito, sottolinea il giudice, non trovano applicazione i vincoli tipici delle ferie ordinarie, tra cui la compatibilità con le esigenze organizzative o la neutralità finanziaria della sostituzione. La norma speciale, quindi, introduce un regime derogatorio rispetto alle regole generali.

Il principio affermato dal giudice

Dalla sentenza emerge un orientamento: il dirigente scolastico non può subordinare la concessione di questi giorni di ferie a valutazioni comparative tra interesse organizzativo e esigenze personali del docente. Né può richiedere la preventiva verifica dell'assenza di oneri economici.

Il controllo datoriale resta circoscritto agli aspetti formali, come la presentazione della domanda e la documentazione delle motivazioni, anche tramite autocertificazione.

I segretari provinciali Uil scuola Rua

Dott.ssa Maria Vanni

Dott. Claudio Vannucci